



## COMUNICATO STAMPA n. 90/26

Lussemburgo, 18 giugno 2026

Sentenza della Corte nella causa C-522/24 | Ministero della Difesa (Obbligo vaccinale dei militari)

### **L'obbligo vaccinale contro il virus SARS-CoV-2, limitato al personale militare, non costituisce una discriminazione alla luce del diritto dell'Unione**

Nel 2022 un ufficiale del Ministero della Difesa italiano è stato sospeso per aver rifiutato di conformarsi all'obbligo vaccinale contro il virus SARS-CoV-2. Tale misura, attuata nel contesto della pandemia, riguardava solo il personale militare del ministero, ad esclusione del personale civile, e la sua inosservanza comportava una misura di sospensione dal servizio.

Nell'ambito del ricorso contro tale sanzione <sup>1</sup>, il Consiglio di Stato italiano ha interrogato la Corte di giustizia al fine di verificare la compatibilità di un siffatto obbligo con il diritto dell'Unione <sup>2</sup>.

Esso chiede se l'obbligo vaccinale in questione costituisca una discriminazione diretta tra il personale militare e il personale civile che svolge funzioni analoghe o una discriminazione indiretta nei confronti delle persone contrarie alla vaccinazione per convinzioni personali.

Esso ha inoltre interrogato la Corte sulla compatibilità di tale misura con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea <sup>3</sup>, in quanto la sospensione aveva privato l'ufficiale di qualsiasi retribuzione e, quindi, dei mezzi di sussistenza necessari al suo sostentamento, nonché a quello di sua moglie e delle sue due figlie minorenni.

Nella sua sentenza, da un lato, la Corte osserva che il diritto dell'Unione mira a lottare contro le discriminazioni dirette in materia di occupazione e di condizioni di lavoro che **rientrano in uno dei motivi espressamente elencati** nella normativa europea <sup>4</sup>. Tuttavia, nel caso di specie, **la differenza di trattamento** tra il personale militare e il personale civile del Ministero della Difesa **si basa sull'appartenenza a una categoria professionale distinta, motivo questo che non rientra in tale normativa**.

Dall'altro lato, il diritto dell'Unione mira anche a combattere le discriminazioni indirette nel settore del lavoro, vale a dire quelle che, sebbene apparentemente neutre, possono comportare un particolare svantaggio, soprattutto a causa dell'appartenenza a una religione o a motivo di convinzioni filosofiche o spirituali.

Tuttavia l'ufficiale, che deduce in particolare il carattere limitato delle conoscenze sull'efficacia della vaccinazione, fonda il suo rifiuto su documenti scientifici esterni, nonché su argomenti relativi alla responsabilità di fronte a eventuali rischi. **Egli cerca quindi di contestare le scelte effettuate dalle autorità italiane in materia di sanità pubblica piuttosto che di affermare le proprie convinzioni**. Tuttavia, le ragioni di tale rifiuto non rientrano nella nozione di «convinzione», bensì in **un'opinione** che non è presa in considerazione dalla legislazione europea pertinente.

Infine, **in assenza di qualsiasi legame tra l'obbligo vaccinale contestato e il diritto dell'Unione, non è possibile rilevare un'eventuale violazione della Carta** dei diritti fondamentali, che si applica agli Stati membri solo nell'ambito d'attuazione del diritto dell'Unione.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente

alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



<sup>1</sup> Il Consiglio di Stato è stato chiamato a rendere un parere nell'ambito di un ricorso straordinario proposto dinanzi al Presidente della Repubblica italiana, un mezzo di ricorso alternativo al ricorso giurisdizionale, che può essere proposto entro un determinato termine contro le decisioni definitive.

<sup>2</sup> [Direttiva 2000/78/CE](#) del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

<sup>3</sup> Articoli 1 e 24.

<sup>4</sup> L'articolo 1 della direttiva 2000/78 dispone che tale direttiva «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, [l']handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro (...)».